

**Audizione Confservizi DL sulla Partecipazione dei lavoratori all'impresa  
(Comm. riunite VI e XI A.C. n. 1617; 1573;1184; 1299, 300)  
20 febbraio 2024**

Il tema della partecipazione dei lavoratori al capitale dell'impresa torna ciclicamente all'attenzione delle Parti Sociali.

Fino ad oggi le principali iniziative legislative sono tutte naufragate, anche per contrasti di vedute tra le Parti Sociali.

L'unica piccola eccezione di controtendenza è stata fornita dallo sviluppo di accordi aziendali dotati di piani di partecipazione organizzativa, promossi per via legislativa dall'art. 1 commi 182-189 della L. n.208/2015. Tale legge ha inteso agevolare dapprima fiscalmente e poi a livello contributivo la negoziazione di piani di partecipazione legandoli alla c.d. retribuzione di produttività o la partecipazione agli utili.

Questi accordi dotati di piani di partecipazione non risulterebbero pienamente ascrivibili al concetto di partecipazione vera e propria, dal momento che le forme di coinvolgimento dei lavoratori che gli stessi realizzano si concretizzano in ultima analisi più in tecniche di gestione del personale che in una partecipazione in senso stretto.

Il tutto perché, come noto, con il termine partecipazione si può far riferimento ad una categoria potenzialmente indeterminata per latitudine concettuale.

Ciò è dimostrato dalla stessa ampiezza delle tipologie di partecipazione contenute nelle proposte di legge oggetto della presente audizione, che si articolano in diverse modalità di coinvolgimento dei lavoratori, graduate per intensità, che vanno da forme di partecipazione gestionale o organica, a forme di partecipazione economica, al semplice rafforzamento dei diritti di informazione e consultazione sindacale, questi ultimi ampiamente contenuti in tutti i contratti nazionali di categoria.

Le aziende associate al sistema di rappresentanza Confservizi, che forniscono servizi pubblici essenziali a rilevanza economica, hanno dato buona prova di essere aperte alle esperienze partecipative, almeno per come esse sono state consentite dall'ordinamento italiano.

Sotto questo profilo alcuni CCNL sottoscritti dalle nostre Federazioni aderenti a Confservizi, classificati tutti come contratti nazionali di settore, hanno istituito organismi latamente partecipativi in tema di salute e sicurezza, pari opportunità, relazioni industriali e politiche di sviluppo e monitoraggio dei servizi pubblici locali.

Sullo sfondo del sistema produttivo italiano, caratterizzato da micro e medie imprese, i servizi pubblici locali a rilevanza economica potrebbero rappresentare un terreno fertile per la sperimentazione e lo sviluppo delle pratiche partecipative. E ciò sia perché nei rapporti di lavoro con le aziende i dipendenti sono anche spesso fruitori dei medesimi servizi, sia perché le dimensioni delle aziende associate, spesso di alcune migliaia di dipendenti, possono agevolare relazioni industriali partecipative.

Tuttavia, a nostro avviso, dovrebbero essere chiarite alcune precondizioni necessarie all'introduzione per legge per lo sviluppo di sistemi di relazioni industriali partecipative.

In particolare la previsione per legge di forme di partecipazione gestionale dovrebbe essere inquadrata necessariamente in un processo globale di **istituzionalizzazione complessiva** dei meccanismi delle relazioni industriali, il cui tasso di ipo-nomia tutta italiana rischia di rendere l'intervento legislativo sulla sola partecipazione dei lavoratori distonico.

In questo senso un'attuazione dell'**art. 46 Cost.**, che introduca forme di partecipazione organica/gestionale nelle imprese dovrebbe preventivamente dare una concreta applicazione anche agli altri articoli della Costituzione che impattano sulle relazioni industriali. Il tutto tenendo presente che le gli artt. 39 e 40 della Cost. richiederebbero la disciplina delle **modalità di perimetrazione dei CCNL, di misurazione della rappresentatività sindacale e datoriale anche per dare efficacia erga omnes agli accordi, disciplinare meglio l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali**. Del resto negli altri Paesi Europei in cui la partecipazione è disciplinata per legge, sono regolati puntualmente anche gli aspetti normativi relativi alla contrattazione collettiva nazionale, sulla sua efficacia normativa ed obbligatoria, e ai rapporti tra diversi livelli contrattuali e tra i diversi soggetti sindacali.

Diverso è il discorso sulla partecipazione economica, sia che si articoli in partecipazione azionaria dei dipendenti sia in partecipazione agli utili, che pure richiederebbe una maggiore istituzionalizzazione delle relazioni industriali. Sul punto l'AC 1299 sembra, in assenza di una regolamentazione dei punti segnalati, spingersi troppo in là prevedendo attraverso la contrattazione decentrata (che ancora ha i problemi irrisolti a cui si è fatto appena riferimento) forme miste di partecipazione finanziaria/gestionale (nomina di uno o più amministratori in rappresentanza interessi dei lavoratori nel CDA o nel comitato di controllo nella gestione).

Più equilibrata, ed in un certo senso compromissoria, appare la proposta di cui all'AC 300, per la parte in cui prevede l'adozione di uno statuto partecipativo dei lavoratori alla gestione, a condizione che non sia anche di tipo organico, e agli utili dell'impresa.

Sarebbe opportuno, infine, che nella PDL venisse direttamente prevista una norma che disciplini le agevolazioni fiscali connesse alla partecipazione agli utili di azienda, rendendola conveniente fiscalmente sia per i lavoratori, sia per le aziende a livello di deduzione ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'IRAP.

L'AC 300 appare apprezzabile nella misura in cui introduce una varietà di modelli di partecipazione, tutti facoltativi, dal più strutturato al meno incisivo, garantendo una differenziazione in relazione alle esigenze ed alle dimensioni delle singole aziende. Per la nostra Organizzazione è importante che il tema sia posto all'attenzione del governo e del Parlamento, facendo in ogni caso attenzione alla necessità di introdurre una disciplina organica e coerente che dia piena attuazione alle previsioni della nostra Costituzione.